

Sent. 34681/2025 - SS.UU. C. di Cass.

Concorso tra creditore ipotecario e titolare di privilegio speciale immobiliare derivante da sequestro conservativo penale...

Sent. 328/2025 - Tribunale di Rieti

Accordo di separazione e tutela dei creditori: revocatoria delle clausole patrimoniali dell'accordo di separazione e limiti...

TRIBUNALE DI RIETI

GIURISPRUDENZA CIVILE DI MERITO



OTTOBRE – DICEMBRE 2025

4

TRIBUNALE DI RIETI

GIURISPRUDENZA CIVILE DI MERITO

OTTOBRE - DICEMBRE 2025

Indice

Prefazione	7
Giurisprudenza civile di Rieti	
1. Contratti e obbligazioni	9
2. Tutela dei diritti (Libro VI c.c.)	14
3. Altri istituti e leggi speciali	16
Novità giurisprudenziali	21

Hanno contribuito alla realizzazione di questa rassegna: dott.ssa Anna Foti Cuzzola, dott. Nicola Ottaviani, dott.ssa Grazia Tomarchio, dott. Fabrizio Rughetti, dott.ssa Milena Albertini e dott.ssa Giorgia Bracaglia (Funzionari addetti all'ufficio per il Processo), Alin Arbanas (Operatore Data Entry)
Progettazione grafica: Alin Arbanas (Operatore Data Entry)

Prefazione

A fronte della crescente complessità delle dinamiche sociali e legali appare pressoché indispensabile per gli operatori del diritto potersi avvalere di uno strumento che permetta loro di venire rapidamente a conoscenza dell'indirizzo giurisprudenziale adottato da un determinato Ufficio Giudiziario. Considerando che ogni giudice contribuisce, con la stesura delle sentenze di merito, alla formazione del "diritto vivente", diviene ancor più necessario lo studio e l'interpretazione dei provvedimenti giudiziari.

Questa rassegna si propone, pertanto, tramite l'osservazione dell'attività giurisdizionale del Tribunale civile di Rieti e la massimazione delle sentenze più rilevanti, come ausilio nell'individuazione dello stato attuale della giurisprudenza su specifiche materie. L'attività di massimazione offre al lettore il mezzo per cogliere prontamente ed efficacemente il principio di diritto enunciato in un provvedimento decisorio, ponendo le basi per la costruzione di una raccolta di precedenti di merito.

I precedenti – non solo di legittimità – assumendo di fatto la funzione di linee guida nel senso della prevedibilità e della certezza del diritto e concorrendo alla deflazione del contenzioso superfluo, meglio garantiscono le aspettative dei cittadini. In tal modo potranno essere ridotte le probabilità di vedere frustrate le proprie istanze di giustizia.

Giurisprudenza civile di Rieti

Nel periodo ottobre – dicembre 2025

1. Contratti e obbligazioni

Sent. 335/2025 del 24/11/2025

Giudice: Roberta Della Fina

Le spese dei coniugi per i bisogni della famiglia sono un'obbligazione spontanea che si sostiene non in vista di una futura restituzione, ma con l'intento della reciproca assistenza: se una prestazione è dovuta perché prevista come doverosa da una norma giuridica (art. 143 c.c.), è evidente che non è ammessa la ripetibilità, posto che l'art. 2034 c.c. esclude la ripetizione di quanto spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali. Durante il matrimonio, infatti, ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., laddove a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio. (Nel caso di specie è stata rigettata la domanda di restituzione delle somme erogate nei confronti del coniuge in costanza del rapporto di coniugio, in quanto la parte attrice ha omesso di assolvere all'onere probatorio, su di essa gravante, in ordine al fatto che tali esborsi siano stati effettuati a titolo di mutuo. In particolare è stato rilevato che il mancato raggiungimento della prova in ordine alla effettiva natura delle erogazioni effettuate nel corso della vita matrimoniale determini l'operatività della presunzione che tali attribuzioni patrimoniali siano state eseguite in adempimento dei doveri di contribuzione ai bisogni della famiglia ex art. 143 C.C.).

Sezione civile

Composizione monocratica

RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI /
OBBLIGHI DI CONTRIBUZIONE

Spese familiari / doveri morali e sociali
/ irripetibilità delle prestazioni /
presunzione di contribuzione familiare
/ onere della prova / natura
dell'erogazione

Art. 143 c.c.

Art. 316 bis c.c.

Art. 2034 c.c.

Sent. 335/2025 del 24/11/2025

Giudice: Roberta Della Fina

Sezione civile

Composizione monocratica

RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI /
INTERVENTI MIGLIORATIVI SU BENI
DELL'ALTRO CONIUGE

Spese di ristrutturazione / indennizzo
per interventi migliorativi /
destinazione familiare dell'abitazione
/ assenza del diritto all'indennità

Il coniuge non proprietario che abbia investito nella ristrutturazione dell'immobile altrui potrà ottenere un indennizzo in base al disposto di cui all'art. 1150 c.c., laddove dimostri che le spese sostenute abbiano aumentato il valore patrimoniale dell'immobile e che siano state poste in essere, se non esclusivamente, prevalentemente per questo fine, e non, invece, per soddisfare i bisogni della famiglia. (Nel caso di specie è stata rigettata la domanda giudiziale proposta dalla parte attrice e finalizzata ad ottenere la corresponsione dell'indennità ex art. 1150 c.c. stante l'omesso assolvimento dell'onere probatorio, gravante sulla deducente, circa il fatto che tali spese siano state sostenute prevalentemente al fine di finanziare i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'altro coniuge, con conseguente incremento del valore dell'immobile. In specie, nel giudizio è emerso che tali spese sono state sostenute dall'attrice al fine di disporre dell'abitazione in cui anch'essa ha convissuto, ciò determinando l'assenza dei presupposti per configurare il diritto ad ottenere l'indennità ex art. 1150, III comma, c.c.).

Art. 1150, comma 3, c.c.

l'omessa allegazione e raggiungimento della prova in ordine alla propria diminuzione patrimoniale in dipendenza dell'attività svolta in favore dell'attrice, tra i quali rientra la prova dei costi sostenuti per l'acquisto del materiale e delle ore di lavoro impiegate dagli operai che hanno collaborato nell'esecuzione delle lavorazioni).

Art. 2041 c.c.

Sent. 352/2025 del 06/12/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

CONTRATTO DI MUTUO /
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO /
DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLA SOMMA

Contratto reale / titolo esecutivo /
opposizione all'esecuzione /
dematerializzazione dei valori
mobiliari

La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro o di altre cose fungibili, rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario. La costituzione di un deposito cauzionale infruttifero avente ad oggetto il danaro mutuato conferma l'acquisizione da parte del mutuatario della disponibilità dello stesso, atteso che l'istituto di credito viene a trovarsi nel possesso del denaro non già perché non ha provveduto in concreto ad erogare il finanziamento, bensì perché ha acquisito un diverso ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia cauzionale provvisoriamente costituita in suo favore dal beneficiario. (Nel caso di specie il Tribunale, aderendo ad un'interpretazione evolutiva del concetto di realtà del contratto derivante dalla progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e dalla normativa antiriciclaggio, ha rigettato l'opposizione all'esecuzione fondata sulla pretesa inesistenza del contratto di mutuo che l'opponente assumeva non essersi mai perfezionato difettando la materiale consegna del denaro mutuato essendo stato lo stesso conferito su un deposito infruttifero).

Sent. 335/2025 del 24/11/2025

Giudice: Roberta Della Fina

Sezione civile

Composizione monocratica

RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI /
ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

Impoverimento patrimoniale / prova
dei costi sostenuti / onere probatorio

Ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c. è necessario che colui che la propone dimostri non solo l'entità del doppio arricchimento della controparte, ma altresì l'entità del proprio impoverimento, il quale non coincide con il prezzo di mercato delle lavorazioni eseguite, ma con la diminuzione patrimoniale derivata dall'esecuzione delle lavorazioni. (Nel caso di specie è stata rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte convenuta volta ad ottenere il pagamento di somme a titolo di ingiustificato arricchimento per le lavorazioni eseguite, tramite la propria ditta individuale, per la ristrutturazione di beni immobili e per la manutenzione di un terreno di proprietà dell'altro coniuge, stante

Sezione civile

Composizione monocratica

ACCORDO DI SEPARAZIONE / AUTONOMIA CONTRATTUALE / AZIONE REVOCATORIA

Clausole traslative immobiliari / interesse dei creditori / lesione della garanzia patrimoniale / inefficacia del trasferimento / ammissibilità

Le clausole dell'accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti fra i coniugi, prevedano il trasferimento di beni immobili ovvero la costituzione di diritti reali minori tra cui, in primis, il diritto di abitazione costituiscono espressione della libera autonomia contrattuale delle parti interessate dando vita, nella sostanza, a veri e propri contratti atipici diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela. Gli effetti di tali condizioni di separazione qualora ledano l'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, rimangono assoggettabili ad azione revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare. (Nel caso di specie il Tribunale ha accolto la domanda avanzata dal creditore dichiarando inefficace la clausola dell'accordo di separazione con cui il coniuge aveva disposto il trasferimento della proprietà alla coniuge dell'unico bene aggredibile dai creditori).

Accordo di separazione e tutela dei creditori: revocatoria delle clausole patrimoniali dell'accordo di separazione e limiti all'intangibilità del contenuto necessario

L'accordo di separazione personale dei coniugi costituisce, secondo un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, un atto di natura essenzialmente negoziale, più precisamente, un negozio **giuridico bilaterale a carattere non contrattuale**, in quanto strutturalmente privo almeno nel suo contenuto tipico del connotato della patrimonialità.

In tale quadro il provvedimento di omologazione si atteggi a mera **condizione sospensiva legale di efficacia**, avendo detto provvedimento la circoscritta funzione di verificare che la convenzione sia compatibile con le norme cogenti ed i principi di ordine pubblico, nonché di controllare, in termini più pregnanti, che l'accordo relativo all'affidamento e al mantenimento dei figli non contrasti

con l'interesse di questi ultimi. Con la conseguenza, tra l'altro, che l'avvenuta omologazione lascia impregiudicata la facoltà delle parti di esperire nei confronti della convenzione l'azione di annullamento per vizi della volontà, in base alle regole generali.

Al tempo stesso, la Suprema Corte ha costantemente riconosciuto la validità delle clausole dell'accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti fra i coniugi, prevedano il trasferimento di beni immobili, ovvero la costituzione di diritti reali minori, tra cui, in primis, il diritto di abitazione. Tali clausole presentano una loro propria **autonomia strutturale e funzionale** configurandosi come espressioni della libertà negoziale delle parti interessate, dando vita, nella sostanza, a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare **interessi meritevoli di tutela** ai sensi dell'art. 1322 cod. civ.

Gli effetti di tali condizioni di separazione possono tuttavia rivelarsi, in concreto, lesivi dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente. In tale evenienza nessun ostacolo di ordine testuale o logico-giuridico si frappone alla loro impugnazione – ove ne ricorrono i presupposti – tramite **azione revocatoria**, tanto ordinaria che fallimentare. Tali azioni non possono ritenersi precluse né dall'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione – cui resta del tutto estranea la funzione di tutela dei terzi creditori – né dalla pretesa "inscindibilità" della pattuizione stessa dal complesso delle altre condizioni della separazione.

La revocatoria, infatti, non è diretta a colpire la separazione in quanto tale, bensì il segmento negoziale in cui si annida il vulnus alle aspettative di soddisfacimento dal ceto creditorio.

L'eventuale alterazione dell'equilibrio complessivo dei rapporti tra i coniugi, conseguente all'eliminazione di una singola pattuizione patrimoniale, non costituisce argomento dirimente in senso contrario. La tutela del coniuge, che abbia visto modificata in peius la propria posizione a seguito del vittorioso esperimento della revocatoria, resta pur sempre affidata alla facoltà di allegare l'anzidetta modifica quale fatto sopravvenuto idoneo a legittimare la revisione delle residue condizioni della separazione, a norma degli artt. 473 bis 47 e ss. c.p.c.

Né, infine, una preclusione all'esperimento dell'azione revocatoria potrebbe essere ravvisata nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati concretamente pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli che, quale obbligo di fonte

legale, rientra nel c.d. **contenuto necessario dell'accordo di separazione**.

In tali casi l'azione revocatoria non pone in discussione la sussistenza dell'obbligo in se, quanto piuttosto le modalità di assolvimento del medesimo, quali stabilite dalle parti nell'ambito di un regolamento, per questo verso, di matrice spiccatamente "convenzionale".

Sent. 382/2025 del 31/12/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI /
ESECUZIONE DI OBBLIGHI DI FARE /
DIRITTI DEI TERZI

Obbligo di fare / titolo esecutivo
giudiziale / regolarità del processo
esecutivo / funzione / limiti

La circostanza che l'esecuzione dell'obbligo di fare possa incidere sui presunti diritti di soggetti terzi, rimasti estranei al giudizio di cognizione, non costituisce di per sé motivo idoneo a determinare l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi. Tale rimedio non è funzionale alla tutela diretta di eventuali diritti sostanziali di terzi, bensì è preordinato esclusivamente a garantire la regolarità e la legittimità del processo esecutivo, attraverso il controllo sugli atti che lo compongono. Deve, pertanto, escludersi che la mera presenza, sui beni oggetto dell'ordine di esecuzione, di cose appartenenti a soggetti terzi estranei al giudizio possa, di per sé sola, impedire o paralizzare l'esecuzione di un obbligo di facere discendente da un titolo esecutivo giudiziale. (Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato l'opposizione proposta dall'attrice, la quale lamentava l'illegittimità dell'ordinanza di esecuzione, deducendo l'impossibilità di rimuovere la struttura di sua proprietà dal terreno degli opposti senza incidere sui diritti di terzi legittimati all'utilizzo della medesima, sul presupposto che l'eventuale incidenza dell'esecuzione su beni o diritti appartenenti a terzi non può tradursi in una causa di ineseguibilità dell'ordine giudiziale, restando la tutela di tali eventuali diritti affidata agli strumenti di tutela loro propri).

Sent. 383/2025 del 31/12/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

ESECUZIONE ESATTORIALE /
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI /
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

Art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 /
compatibilità con esecuzione
ordinaria / cessio pro solvendo /

L'applicabilità nei limiti della compatibilità delle norme e dei principi dettati per l'esecuzione presso terzi ordinaria impone di ritenere che, laddove il procedimento ordinario di pignoramento presso terzi si conclude positivamente con l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione, lo speciale procedimento esattoriale delineato dall'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 è definito positivamente nel momento stesso in cui il terzo riscontri per la prima volta l'ordine diretto di pagamento, dandovi attuazione con "cessio pro solvendo" in favore del creditore. Dopo tale momento l'esecuzione non può più

2. Tutela dei diritti (Libro VI c.c.)

Sent. 381/2025 del 31/12/2025

Giudice: Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

ABUSO DEL DIRITTO / BUONA FEDE /
GARANZIA PATRIMONIALE

Iscrizione ipotecaria / credito
accertato giudizialmente /
responsabilità aquiliana

Il divieto di esercizio del diritto in modo abusivo costituisce un principio generale dell'ordinamento ricavabile, pur in assenza di una previsione generale del codice civile, dalle singole disposizioni in cui viene sanzionato l'abuso con riferimento all'esercizio di determinate posizioni soggettive. Ricorre abuso del diritto in tutti i casi in cui si verifica un'alterazione della funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere di autonomia che lo configura, ovvero quando si realizza una condotta contraria o comunque lesiva della buona fede altrui con conseguente sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare ed il sacrificio cui è costretta la controparte. (Nel caso di specie il Tribunale, chiamato a valutare la dedotta sproporzione ex art. 2875 c.c. tra il valore dei beni ipotecati e l'importo del credito vantato dal Condominio creditore quale possibile presupposto di una fattispecie di responsabilità per abuso della garanzia patrimoniale, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attore. Il Tribunale non ha ritenuto contraria a buona fede la condotta del Condominio che, a garanzia di un credito accertato con sentenza immediatamente esecutiva, aveva iscritto ipoteca su tutti i beni del debitore considerato che gli stessi risultavano già gravati da ipoteche di primo grado per importi superiori al valore complessivo del patrimonio).

inesistenza del pignoramento /
mancanza dell'atto introduttivo

essere sospesa perché già conclusa. (Nel caso di specie il Tribunale ha accolto l'opposizione in quanto la notificazione del pignoramento al debitore, che segna l'inizio del processo esecutivo, è avvenuta a procedimento definito ovvero successivamente all'integrale pagamento eseguito dal terzo debitore debtoris, determinando in tal modo l'inesistenza del pignoramento difettando radicalmente l'atto iniziale del processo).

3. Altri istituti e leggi speciali

Sent. 280/2025 del 09/10/2025

Giudice: Roberta Della Fina

Sezione civile

Composizione monocratica

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO /
RITO PROCESSUALE / LOCAZIONE E
AFFITTO D'AZIENDA

Contratto di affitto di azienda /
determinazione del rito / oggetto del
credito azionato / inammissibilità
dell'opposizione / tardività
dell'impugnazione / termini per
proporre opposizione / rilevabilità
d'ufficio del rito

La materia oggetto del giudizio, da cui deriva l'applicabilità del rito ordinario o locatizio ex art. 447 bis c.p.c., coincide con la materia che costituisce oggetto del diritto di credito azionato in sede monitoria, la quale a sua volta si determina sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso. (Nel caso di specie è stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto ritenuta tardivamente proposta essendo stata introdotta con rito ordinario oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. Ed infatti, nel caso di specie, è stata rilevata d'ufficio l'applicabilità del rito locatizio poiché l'oggetto del diritto di credito azionato nella fase monitoria consisteva nell'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di affitto di azienda, con la conseguenza che la proposizione della domanda con il rito ordinario risultava non solo erronea, ma finanche tardiva).

Art. 447-bis c.p.c.

Art. 641 c.p.c.

Decreto del 03/11/2025 (R.G. 769/2022)

Giudice: Roberta Della Fina

Sezione civile

Composizione monocratica

PROCESSO CIVILE TELEMATICO / DEPOSITO
TELEMATICO / RIMISSIONE IN TERMINI

Obbligo di verifica del deposito /
decadenza per causa imputabile /
tempestività della verifica

È onere della parte che provvede al deposito telematico verificare il perfezionamento del procedimento di deposito, mediante la tempestiva verifica della ricezione dalla Cancelleria della quarta PEC, di conferma dell'avvenuto deposito, per ciascuna delle buste telematiche contenenti gli atti e i documenti da depositare, e, in caso di mancata ricezione della conferma del deposito, ripetere l'invio o, nel caso in cui sia scaduto il termine previsto per il deposito, richiedere sollecitamente la rimessione in termini. (Nel caso di specie, è stata rigettata l'istanza di rimessione in termini, con la quale la parte convenuta aveva dedotto un errore tecnico nella trasmissione dei documenti allegati alla comparsa di costituzione, in quanto depositata successivamente alla scadenza del termine per le produzioni documentali tramite le memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.. A motivo del rigetto dell'istanza è stato rilevato che la parte è incorsa in una decadenza per causa ad essa imputabile, avendo omesso di attivarsi con tempestività, entro un termine ragionevolmente contenuto, ai fini della verifica del compiuto perfezionamento dei depositi telematici effettuati).

Decreto del 21/11/2025 (R.G. 243/2025)

Giudice: Roberta Della Fina

Sezione civile

Composizione monocratica

TITOLO ESECUTIVO / DECRETO INGIUNTIVO
/ OPPOSIZIONE A PRECETTO

Efficacia esecutiva del decreto /
provvisoria esecutorietà / mancanza
del titolo esecutivo / notifica del
precetto / momento rilevante per
l'esecuzione / opposizione a precetto /
sospensione dell'efficacia esecutiva /
esecuzione forzata illegittima

della notifica del preceppo opposto, il decreto ingiuntivo non risultava munito di efficacia esecutiva. In particolare, è stato rilevato il difetto di un valido titolo esecutivo posto alla base dell'atto di preceppo considerato che, da un lato, non era stata concessa la provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 642 c.p.c. e, dall'altro lato, l'emissione del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. risultava avvenuta successivamente all'introduzione del giudizio di opposizione a preceppo ex art. 615 c.p.c., conseguendone come il creditore, al momento della notifica dell'atto di preceppo, non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata.).

Art. 615 c.p.c.

Artt. 642, 647 c.p.c.

Art. 649 c.p.c.

Sent. 317/2025 del 05/11/2025

Giudice Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM PASSIVA /
SERVITÙ DI ACQUEDOTTO ED
ELETTRODOTTO

Utente del servizio / proprietà delle
condutture / difetto di legittimazione
passiva / inammissibilità

L'utente dei servizi di fornitura di acqua potabile, energia elettrica e gas, erogati dai competenti enti, è privo di legitimatio ad causam passiva riguardo alla domanda con la quale il proprietario del fondo vicino neghi l'esistenza di una servitù di acquedotto ed elettrodotto e chieda la rimozione delle condutture installate sul suo immobile per tali erogazioni, atteso che le specificate servitù sono inerenti, dal lato attivo, ai relativi impianti di erogazione e, quindi, la proprietà delle condutture e l'indicata legittimazione passiva spettano esclusivamente agli enti esercenti i predetti servizi. (Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato in rito la domanda attorea diretta a ottenere la condanna al ripristino dello stato dei luoghi, mediante la rimozione delle opere e dei manufatti realizzati per consentire il transito dell'elettrodotto e il miglioramento dell'impianto dell'acquedotto, entrambi al servizio del fondo della convenuta. Il rigetto è stato pronunciato per difetto di legittimazione passiva, atteso che un'eventuale pronuncia di merito resa nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto dedotto in giudizio risulterebbe di fatto ineseguibile in via coattiva, considerato che la gestione e la disponibilità delle condutture spettano esclusivamente agli enti esercenti i relativi servizi).

Sent. 299/2025 del 25/10/2025

Giudice Roberto Colonnello

Sezione civile

Composizione monocratica

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI / RITO
APPLICABILE / GIUDIZIO DI MERITO EX
ART. 618 C.P.C.

Assenza di rito speciale / rito ordinario
di cognizione / tempestività / notifica
dell'atto introduttivo

Ove la materia oggetto del diritto di credito posto in esecuzione non sia assoggettata dalla legge ad un rito speciale, ad essere applicabile alla fase di merito introdotta ex art. 618 c.p.c. sarà esclusivamente il rito ordinario di cognizione a prescindere dal grado di complessità della lite e dell'istruttoria, con conseguente necessità di avere riguardo al momento della notifica alla controparte dell'atto introduttivo del giudizio di merito per determinare il rispetto o meno del termine assegnato dal G.E. per l'introduzione di tale giudizio. (Nel caso di specie il Tribunale, non avendo il diritto di credito azionato ad oggetto una materia assoggettata a rito speciale, ha dichiarato improcedibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta con il rito semplificato di cognizione rilevando che, ai fini dell'individuazione del rito applicabile al giudizio di opposizione, assume rilievo esclusivamente la materia cui afferisce il diritto di credito posto in esecuzione e non il grado di complessità della controversia o dell'istruzione probatoria. L'opposizione introdotta con ricorso, avrebbe potuto considerarsi tempestiva ed essere conseguentemente regolarizzata mediante mutamento del rito nel solo caso in cui il ricorso fosse stato notificato alla parte opposta entro il termine assegnato dal Giudice dell'esecuzione).

Sent. 34681/2025 - SS.UU. C. di Cass.

Presidente: P. D'Ascola

Redattore: G. Fortunato

Approfondimento

Concorso tra creditore ipotecario e titolare di privilegio speciale immobiliare derivante da sequestro conservativo penale

Il privilegio speciale immobiliare derivante da sequestro conservativo penale ex art. 316 c.p.p. ha natura trascrizionale e soggiace al principio prior in tempore, potior in iure: nel concorso con un creditore ipotecario, prevale pertanto l'ipoteca anteriormente iscritta. Le Sezioni Unite escludono che istanze di tutela della vittima di reato possano derogare, in assenza di espressa previsione normativa, ai principi generali della pubblicità immobiliare.

La pronuncia delle Sezioni Unite affronta il delicato tema del rapporto tra cause di prelazione nel concorso tra creditore ipotecario e creditore titolare di privilegio speciale immobiliare derivante da sequestro conservativo penale ai sensi dell'art. 316 c.p.p.

La vicenda trae origine da una procedura esecutiva immobiliare nella quale un istituto di credito, titolare di mutuo fondiario garantito da ipoteca iscritta in epoca anteriore, concorreva con il titolare di un credito risarcitorio derivante da sentenza penale di condanna, assistito da sequestro conservativo immobiliare trascritto in data successiva. Il quesito rimesso alle Sezioni Unite riguardava la corretta graduazione delle cause di prelazione e, in particolare, se il privilegio speciale derivante dal credito da reato dovesse prevalere sull'ipoteca anteriormente iscritta.

In via preliminare, la Corte chiarisce la natura giuridica della posizione del creditore fondiario, escludendo che il regime previsto dal Testo Unico Bancario attribuisca a quest'ultimo un privilegio

in senso tecnico. L'art. 41 T.U.B. configura un vantaggio di carattere meramente processuale, limitato a specifiche ipotesi, senza alterare la natura reale della garanzia, la quale conserva la propria qualificazione ipotecaria. Tale puntualizzazione preliminare si rivela metodologicamente decisiva, consentendo di ricondurre il conflitto nell'alveo del rapporto tra ipoteca e privilegio speciale immobiliare secondo le categorie proprie del diritto civile.

La decisione si sviluppa attraverso una lettura coordinata dell'art. 2748 c.c. e dell'art. 316 c.p.p. Le Sezioni Unite richiamano il principio già affermato nella sentenza n. 21045 del 2009, secondo cui la regola della prevalenza del privilegio speciale immobiliare sull'ipoteca non opera in modo automatico, potendo emergere deroghe anche in via interpretativa dall'esame sistematico del complessivo ordinamento delle cause di prelazione.

In questa prospettiva, assume rilievo decisivo la qualificazione del privilegio derivante dal sequestro penale come privilegio di natura trascrizionale, la cui esistenza e opponibilità nei confronti dei terzi dipendono dalla formalità pubblicitaria della trascrizione. Tale qualificazione comporta l'ingresso nell'orbita applicativa del sistema della pubblicità immobiliare e dei principi che ne governano la risoluzione dei conflitti tra diritti concorrenti.

La Corte valorizza il criterio cronologico tipico del sistema della pubblicità immobiliare, ritenendo applicabile il principio prior in tempore, potior in iure. Ne consegue che l'ipoteca iscritta anteriormente conserva la propria priorità nella distribuzione del ricavato della vendita forzata, mentre il privilegio ex art. 316 c.p.p. non gode di una preferenza assoluta rispetto alle garanzie reali preesistenti, collocandosi in posizione subordinata ove costituito in data successiva.

L'applicazione del criterio temporale non risponde a una scelta contingente, bensì si fonda su una coerente ricostruzione sistematica: il privilegio in esame, essendo opponibile ai terzi soltanto attraverso la trascrizione, si inserisce nel medesimo meccanismo pubblicitario che regola l'efficacia dell'ipoteca, con la conseguenza che la precedenza temporale della formalità pubblicitaria diviene il parametro elettivo di composizione del conflitto.

Particolare attenzione viene dedicata dalla Corte alla funzione di tutela della vittima di reato e al quadro normativo europeo volto a rafforzarne la protezione nell'ambito dei procedimenti di esecuzione. Le Sezioni Unite riconoscono la progressiva valorizzazione degli interessi della persona offesa nell'ordinamento contemporaneo, ma escludono che tali profili possano incidere sui criteri civilistici di graduazione delle cause di prelazione in assenza di una espressa previsione normativa derogatoria.

Il sistema deve preservare la propria coerenza interna con le esigenze di certezza dei traffici giuridici e con la tutela dell'affidamento dei terzi creditori, in particolare di coloro che hanno acquisito diritti di garanzia reale mediante formalità pubblicitarie anteriori. Una diversa soluzione interpretativa, che attribuisce rango assoluto al privilegio penale per effetto della sola qualità del credito garantito, si porrebbe in contrasto con i principi fondanti del sistema della pubblicità immobiliare e con l'esigenza di prevedibilità giuridica che lo governa.

La pronuncia assume significativo rilievo pratico per l'attività degli operatori dell'esecuzione forzata immobiliare. Viene chiarito che il privilegio derivante da sequestro conservativo penale non attribuisce automaticamente una posizione sovraordinata rispetto alle ipoteche anteriormente iscritte: la verifica della cronologia delle formalità pubblicitarie e l'accertamento del momento costitutivo della causa di prelazione diventano, pertanto, passaggi procedurali imprescindibili nella formazione del piano di riparto.

Le Sezioni Unite riaffermano un approccio sistematico alla disciplina delle prelazioni nel quale la natura trascrizionale del privilegio ex art. 316 c.p.p. implica necessariamente l'applicazione del criterio temporale quale regola di composizione del conflitto con le garanzie reali preesistenti. La pronuncia contribuisce a delineare un punto di equilibrio tra l'istanza di tutela delle vittime di reato e la stabilità delle garanzie ipotecarie, confermando la centralità del principio di anteriorità nella graduazione dei crediti in sede esecutiva.

Sul piano sistematico, la decisione si segnala per il rigore con cui le Sezioni Unite rifiutano interpretazioni evolutive non ancorate a previsioni normative espresse, ribadendo che l'estensione in via ermeneutica di prerogative preferenziali non può avvenire in deroga ai principi generali dell'ordinamento senza un esplicito intervento del legislatore. Il valore nomoflattico della pronuncia risiede, in ultima analisi, nella riaffermazione della coerenza del sistema delle cause di prelazione quale presidio irrinunciabile della certezza del diritto nelle relazioni creditorie.

Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem

*Conoscere [interpretare] le leggi non è tenerne a mente le
parole, bensì il loro spirito e la loro forza*

A fronte della crescente complessità delle dinamiche sociali e legali appare pressoché indispensabile per gli operatori del diritto potersi avvalere di uno strumento che permetta loro di venire rapidamente a conoscenza dell'indirizzo giurisprudenziale adottato da un determinato Ufficio Giudiziario. Considerando che ogni giudice contribuisce, con la stesura delle sentenze di merito, alla formazione del "diritto vivente", diviene ancor più necessario lo studio e l'interpretazione dei provvedimenti giudiziari.

Questa rassegna si propone, pertanto, tramite l'osservazione dell'attività giurisdizionale del Tribunale civile di Rieti e la massimazione delle sentenze più rilevanti, come ausilio nell'individuazione dello stato attuale della giurisprudenza su specifiche materie. L'attività di massimazione offre al lettore il mezzo per cogliere prontamente ed efficacemente il principio di diritto enunciato in un provvedimento decisorio, ponendo le basi per la costruzione di una raccolta di precedenti di merito.

I precedenti – non solo di legittimità – assumendo di fatto la funzione di linee guida nel senso della prevedibilità e della certezza del diritto e concorrendo alla deflazione del contenzioso superfluo, meglio garantiscono le aspettative dei cittadini. In tal modo potranno essere ridotte le probabilità di vedere frustrate le proprie istanze di giustizia.

Hanno contribuito alla realizzazione di questa rassegna: dott.ssa Anna Foti Cuzzola, dott. Nicola Ottaviani, dott.ssa Grazia Tomarchio, dott. Fabrizio Rughetti, dott.ssa Milena Albertini, dott.ssa Giorgia Bracaglia, Alin Arbanas

Progettazione grafica: Alin Arbanas



Tribunale Ordinario di Rieti

Piazza Vittorio Bachelet, 1
02100 RIETI (RI)